

Definizione

Palestra

La palestra è un luogo attrezzato al chiuso dove si pratica la cultura fisica oppure esercizi di allenamento per il benessere generico di tipo aerobico come il fitness o il body building. Una tipica palestra di questo genere è fornita di tapis-roulant, pesi, bilancieri, manubri, cyclette e altro.

Sala fitness

Il termine fitness deriva dall'aggettivo inglese fit (adatto) e viene tradotto in lingua italiana con i termini idoneità, capacità, preparazione fisica e stato di forma fisica. Il termine viene adoperato per definire lo stato di benessere fisico o la forma fisica dell'individuo.

In ambito sportivo il fitness può essere inteso come:

- Fitness specifico, cioè la capacità di svolgere un particolare compito motorio, indipendentemente dallo stato di forma fisica del soggetto;
- Fitness generale, quando viene identificato con lo stato generale di salute, forma fisica e benessere dell'organismo.

L'attività di fitness può essere praticata in Centri Fitness o all'aria aperta. Qualsiasi attività motoria, adattata alle caratteristiche della persona, può essere un mezzo per fare del fitness.

Nella maggior parte dei casi la persona che pratica del fitness ha obiettivi salutistici/estetici e non di performance sportivo.

Cosa occorre fare

ATTIVAZIONE - TRASFERIMENTO - MODIFICA STRUTTURALE E FUNZIONALE

Per l'attivazione di palestre o sale fitness si deve inoltrare al SUAP, in modo telematico, la SCIA di inizio attività in modalità telematica attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it unitamente alla seguente documentazione che verrà inoltrata all'ASL di competenza.

- Copia attestato di iscrizione nell'apposito albo;
- Planimetria dei locali od area interessati nei quali deve essere esercitata l'attività;
- Certificazione di un tecnico abilitato sulla conformità, dei locali o dell'area e di osservanza della programmazione di settore in merito all'insediamento richiesto;
- Certificato di prevenzione incendi (ove prescritto - sopra i 100 partecipanti o sopra i 200 mq di superficie);
- Copia del documento d'identità del sottoscrittore.

Qualora l'inizio dell'attività fosse subordinato alla esecuzione di opere edili, la SCIA dovrà essere presentata solo al termine dell'esecuzione delle opere edili e conseguimento della prescritta agibilità.

Per il subingresso-cessazione. Sospensione.

Occorre presentare la Comunicazione per il subingresso in attività in modalità telematica

ATTIVAZIONE CORSI - ISTRUTTORE QUALIFICATO

Nelle palestre ginniche sportive e nelle sale fitness aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell'efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato o di un istruttore specifico di disciplina. Sono considerati istruttori qualificati quelli in possesso di diploma rilasciato dall'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) o di laurea in scienze motorie ovvero in possesso di diploma o di laurea equipollenti conseguiti all'estero.

L'istruttore qualificato è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.

Sono considerati istruttori specifici di disciplina quelli in possesso di apposita corrispondente abilitazione, rilasciata dalla federazione nazionale competente, riconosciuta o affiliata al CONI, nonché rilasciata dalle scuole

regionali dello sport del CONI e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Gli insegnanti tecnici delle associazioni tecniche sportive specifiche, riconosciuti dalla Regione, sono equiparati agli istruttori specifici. L'istruttore specifico di disciplina è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.

ASSICURAZIONE

Gli esercenti di palestre o sale fitness devono stipulare adeguate polizze assicurative a favore degli utenti e degli istruttori che svolgono attività di contatto fisico, a copertura di eventi dannosi comunque riconducibili alle attività svolte all'interno degli stessi impianti.

ATTIVITA' AGGIUNTIVE - OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DI SCIA SEPARATA

Per qualsiasi attività aggiuntiva è necessario presentare apposita SCIA. Normalmente le attività associate alla palestra possono essere

- Attività di estetista
- Somministrazione di alimenti e bevande
- Spettacoli o incontri sportivi

Tempistica

AVVIO DI ATTIVITA' PREVISTA DA UNA SCIA

I casi possibili di presentazione della SCIA sono due (Verificare bene quale usare):

- La SCIA è presentata contestualmente alla COMUNICAZIONE UNICA, cioè è presentata utilizzando la piattaforma "ComunicaStarweb"; quindi arriva al Registro delle Imprese della CCIAA, il quale la trasmette immediatamente al SUAP (attenzione a compilare adeguatamente)
- La SCIA è presentata direttamente al SUAP, il quale verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati.

Nei due casi, l'attività o l'intervento previsto dalla SCIA può essere immediatamente avviato, ai sensi dell' art.19, c.2, L. 241/1990), **al momento della presentazione al SUAP.**

TEMPI PER L'ISTRUTTORIA

Il SUAP ha 60 giorni di tempo, dalla data di presentazione della SCIA, per procedere al suo controllo. Entro questo termine può richiedere la presentazione di documentazione integrativa per conformare l'attività alla normativa vigente, dando un termine per la presentazione non inferiore a 60 giorni. Il termine dei 60 giorni viene sospeso dalla data di richiesta della documentazione integrativa e il conteggio del tempo riprenderà dalla data di fornitura della documentazione richiesta.

CONCLUSIONE POSITIVA

Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti, cioè 60 giorni ovvero i 60 giorni aumentati dal tempo della sospensione dei termini in attesa della documentazione integrativa, l'amministrazione non può più intervenire nel merito della SCIA ad eccezione di questi casi:

- in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, dimostrando però l'impossibilità di tutelare comunque l'interesse del privato interessato mediante conformazione della sua attività alla normativa vigente.
- nel caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci. In questo caso dovranno essere applicate le sanzioni penali previste al comma 6, art. 19 della L. 241/1990 (reclusione da 1 a tre anni) nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

CONCLUSIONE NEGATIVA

- **Caso di mancata presentazione di integrazioni richieste**

Nel caso in cui le integrazioni richieste non dovessero pervenire nei termini fissati, il Suap concluderà il procedimento comunicando all'interessato la sua decadenza, con il divieto di prosecuzione dell'attività o le variazioni apportate all'attività e di rimuovere eventuali effetti dannosi derivati dall'attivazione o modifica dei parametri dell'attività.

- **Caso di esito negativo di istruttoria della pratica**

Se la verifica della pratica, eventualmente aggiornata da integrazioni richieste pervenute nei termini stabiliti, desse esito negativo per il mancato rispetto della normativa vigente, l'amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che, nel caso questo fosse possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l'attività intrapresa ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Riferimento normativi

- Legge regionale Lombardia 8 ottobre 2002, n. 26 - Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive
- Legge regionale Lombardia n. 66 del 30 novembre 1981 - Norme per la promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive.
- Normativa urbanistico edilizia in materia di agibilità e cambio di destinazione d'uso.
- Igienicità dei locali in riferimento al regolamento d'igiene tipo.
- Legge Reg. Lombarda n.33/2009 (T.U. Sanitario)

Requisiti soggettivi

NORMATIVA ANTIMAFIA

Gli interessati alla segnalazione o istanza devono dichiarare che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs. 159 del 6/9/2011 (codice delle leggi antimafia).

SOGGETTI TENUTI ALLA DICHIARAZIONE ANTIMAFIA

Sono tenuti alla dichiarazione antimafia tutti i soggetti elencati nell'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011 per cui è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, c.d. comunicazione antimafia, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo articolo 67, nei confronti dei seguenti soggetti:

- **1. imprese individuali:**
 - 1. il titolare
 - 2. il direttore tecnico, ove previsto;
 - 3. i familiari delle persone al punto 1 e al punto 2
- **2. società in nome collettivo:**
 - 1. tutti i soci
 - 2. se i soci sono società personali o società di capitali, tutti i soci persone fisiche delle società socie della prima.
 - 3. il direttore tecnico (ove previsto)
 - 4. i familiari delle persone ai punti 1, 2, 3
- **3. società in accomandita semplice:**
 - 1. tutti i soci accomandatari
 - 2. se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie
 - 3. il direttore tecnico
 - 4. i familiari delle persone ai punti 1, 2, 3
- **4. società di capitali di ogni tipo, anche consortili, società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna(articolo 2612 codice civile):**
 - 1. il legale rappresentante
 - 2. eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione,
 - 3. il direttore tecnico (se previsto)
 - 4. Tutti i soggetti membri del collegio sindacale o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), ove previsto; nelle società di capitali svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza anche i membri del consiglio di sorveglianza– sistema dualistico - e i membri del comitato per il controllo sulla gestione – sistema monistico

- 5. Socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)
- 6. Socio (in caso di società unipersonale)
- 7. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6

Nei casi in cui il socio unico o il socio di maggioranza sia una persona giuridica il requisito deve essere posseduto anche in capo ai seguenti soggetti della società che detiene la maggioranza:

- 8. i legali rappresentanti ed eventuali altri componenti l'organo amministrativo;
- 9. gli institori e i procuratori;
- 10. tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile,
- 11. il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), ove previsti; nelle società di capitali svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza anche i membri del consiglio di sorveglianza – sistema dualistico - e i membri del comitato per il controllo sulla gestione – sistema monistico;
- 12. i familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 8-9-10-11

• **5. Società di capitali consortili, le società cooperative di consorzi cooperativi, i consorzi con attività esterna**

- 1. legale rappresentante
- 2. componenti organo di amministrazione
- 3. direttore tecnico (se previsto)
- 4. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento
- 5. ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento
- 6. i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- 7. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6

• **6. associazioni, anche prive di personalità giuridica:**

- 1. i soggetti che hanno la legale rappresentanza,
- 2. tutti i soggetti membri del collegio sindacale
- 3. nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001),
- 4. il direttore tecnico, ove previsto
- 5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4

• **7. società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile):**

- 1. i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato,
- 2. il direttore tecnico, ove previsto
- 3. tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), ove previsti;
- 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3

• **8. società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:**

- 1. i soggetti che esercitano poteri di amministrazione
- 2. i soggetti che esercitano funzioni di rappresentanza
- 3. i soggetti che esercitano la direzione dell'impresa;
- 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3

• **9. G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico):**

- 1. i soggetti che hanno la rappresentanza
- 2. gli imprenditori o le società consorziate,
- 3. il direttore tecnico, ove previsto.
- 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3

NOTE AGGIUNTIVE

DIRETTORE TECNICO: per direttore tecnico si intende la figura espressamente prevista nel Regolamento degli appalti pubblici di cui all'art. 87 del D.P.R. n. 207/2010 quale "organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori"; tale figura è necessaria al fine di ottenere il conseguimento dell'attestazione S.O.A. per partecipare agli appalti pubblici.

SOCIO DI MAGGIORANZA: Nelle società di capitali o cooperative con un numero di soci pari o inferiori a 4, per socio di maggioranza si intende la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

ULTERIORI SOGGETTI: E' opportuno segnalare che il requisito morale dell'antimafia deve sussistere anche in capo ad ulteriori soggetti, anche se non sono espressamente elencati nell'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011, in quanto potrebbero essere comunque potenzialmente in grado di impegnare l'impresa all'esterno o di influenzare le scelte della società partecipata, in particolare gli institori, i procuratori generali e speciali muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza, tali da potersi ritenere analoghi a quelli che lo statuto assegna agli amministratori, sia pure eventualmente per una serie determinata di atti.

NORMATIVA VIGENTE ANTIMAFIA: Il Codice delle leggi antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) prevedeva che la parte del suo testo che riguardava la documentazione antimafia (libro II, capi I, II, III e IV) entrasse in vigore due anni dopo l'entrata in vigore del primo decreto legislativo integrativo e correttivo del codice antimafia.

Il primo decreto correttivo è stato il D.lgs. 15 novembre 2012, n. 218, pubblicato sulla G.U. del 13 dicembre 2012, il quale però ha corretto il D.lgs. 159/2011 anche nella parte in cui veniva specificata l'entrata in vigore del libro II anticipando a due mesi i due anni previsti. Quindi, a far data dal 13 febbraio 2013, vale tutto quanto previsto dal D.lgs. 159/2011, compresa la parte riguardante la documentazione antimafia. Così risultano abrogate, oltre alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e la legge 31 maggio 1965, n. 575, già abrogate alla pubblicazione del Dlg 159/2011, a far data dal 13 febbraio 2013, anche il D.lgs. 490/1994, il DPR 252/1998 e il DPR 150/2010.

REQUISITI MORALI - LICENZA DI PUBBLICO ESERCIZIO

E' necessario essere in possesso dei requisiti morali, con riferimento in particolare all'art. 11, all'art. 92 e all'art. 131 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) - Regio Decreto 18/06/1931, n. 773

Infatti l' Art. 11 del TULPS non permette il rilascio dell'autorizzazione:

- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Inoltre, sempre l'art. 11, prevede che le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, (e a chi non può provare la sua buona condotta).

La Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'obbligo del cittadino di provare la sua buona condotta, cioè l'ultima parte del comma.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Ai sensi dell'articolo 92 del T.U.L.P.S. la licenza di esercizio pubblico non può essere data a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 131, sempre del T.U.L.P.S., le autorizzazioni di polizia non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarsi, cioè ai minorenni, o a chi è stato interdetto e ha perso la possibilità di diventare proprietario.

